

ASSEMBLEA STRAORDINARIA 2022

Il giorno ventiquattro del mese di aprile 2022, alle ore 11,00 presso la sala del Locale "LocoMotiv" situata a Cividate al Piano (BG) in via Stazione, si è riunita in seconda convocazione, essendo la prima andata deserta, l'Assemblea Straordinaria dell'Associazione AMARE ODV-ONLUS per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO:

Approvazione modifiche statutarie

Il Presidente dell'Associazione Sig. Bruno Bedussi verificata la presenza di n. 17 associati (**allegato 1**) e di n. 20 deleghe pervenute (**allegato 2**)

DICHIARA

La presente assemblea validamente costituita ed atta a deliberare sull'unico argomento all'ordine del giorno, chiamando a fungere da segretaria per la redazione del presente verbale la sig.ra. Patrizia Zenocchini, che accetta.

Passando alla trattazione dell'argomento posto all'ordine del giorno il Presidente informa l'Assemblea che si rende necessario approvare il trasferimento della sede legale da Borgosatollo, via Papa Paolo VI n. 54 a **Brescia c/o CSV-Centro Servizi Volontariato Brescia in via E. Salgari n. 43/b**. Il Consiglio Direttivo ha ritenuto altresì apporre alcune modifiche al testo statutario, per renderlo più rispondente ad alcuni aspetti dell'attuale vita associativa.

Approvazione modifiche statutarie

Il Presidente dà lettura articolo per articolo della proposta di variazione di ognuno dei seguenti articoli dello Statuto:

- articolo 1
- articolo 8
- articolo 9
- articolo 10
- articolo 11
- articolo 12

Dopo esauriente dibattito L'Assemblea



**Delibera all'unanimità degli aventi diritto al voto
di approvare il nuovo Statuto sociale
che viene allegato al presente atto (allegato 3) e ne forma parte integrante.**

Il Presidente viene quindi incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto.

Null'altro essendovi da deliberare la seduta è tolta alle ore 11.30=

Patrizia Zenocchini
Redattrice del verbale

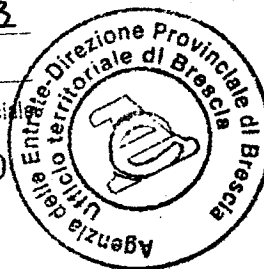
Zenocchini Patrizia

Bruno Bedussi
Presidente

B. Bedussi
AMARE ODV • ONLUS
Sede Legale: c/o CSV Brescia
Centro Servizi Volontariato
Via E. Selgari, 43/b - 25126 Brescia
Site: www.amareonlus.com
Email: segreteria@amareonlus.com
Codice Fiscale: 98127630170



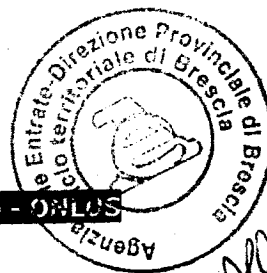
AGENZIA DELLE ENTRATE
Direzione Provinciale di Brescia
Ufficio Territoriale di Brescia
Registrato il **27 GIU. 2022**
al N. **3894** serie **3**
versati € **200,00 -**
Per delega del Direttore Provinciale
L'OPERATORE TRIBUTARIO
Laura Rossetti





STATUTO

ASSOCIAZIONE "AMARE ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO - ONLUS"



TITOLO I. DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 – Costituzione, durata e sede

È costituita l'Associazione avente le caratteristiche di organizzazione non lucrativa di utilità sociale ai sensi per gli effetti del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 denominata **"Amare Onlus Organizzazione di Volontariato - Organizzazione non lucrativa di utilità sociale"**, di seguito semplicemente Associazione.

L'Associazione utilizza quale acronimo **"Amare Odv – Onlus"**.

L'Associazione, ai sensi dell'art. 104, comma 2, del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117, recante "Codice del Terzo Settore", utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsivoglia segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico, la locuzione Organizzazione non lucrativa di utilità sociale o l'acronimo Onlus sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore.

Avverrà, in base alla predetta condizione, l'Associazione assumerà nella propria denominazione e utilizzerà negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico l'indicazione con l'acronimo "ODV".

L'Associazione è apolitica, apartitica, senza scopo di lucro ed intende operare nel pieno rispetto dei principi di uguaglianza, sussidiarietà e pari opportunità tra uomini e donne.

L'Associazione avrà durata illimitata.

L'Associazione fissa la propria sede in **Brescia c/o CSV- Centro Servizi Volontariato Brescia via E. Salgari n. 43/b**.

Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberata dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione potrà istituire sedi secondarie in Italia o all'estero. L'organizzazione ed il funzionamento delle sedi secondarie, di seguito semplicemente sezioni, sarà disciplinato da apposito Regolamento.

ART. 2 – Finalità e attività di interesse generale.

L'Associazione, sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, persegue esclusivamente e senza scopo di lucro finalità di solidarietà sociale, svolgendo attività di beneficenza e tutela dei diritti civili nel settore della cooperazione internazionale a favore delle popolazioni dei paesi in via di sviluppo con particolare attenzione ai paesi del Corno d'Africa, con divieto svolgere attività diverse ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse.

A decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, a decorrere dal periodo d'imposta successivo all'iscrizione dell'Associazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, l'Associazione persegue, senza

AMARE ODV - ONLUS
Sede Legale: c/o CSV Brescia
Servizi Volontariato
via E. Salgari, 43/b - 25125 Brescia
Sito: www.amareonlus.com
Email: segreteria@amareonlus.com
Codice Fiscale: 98127690170

Renzo P. B...

[Signature]

scopo di lucro, finalità solidaristiche per lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi, in via principale, delle seguenti attività di interesse generale.

In particolare l'Associazione si prefigge di¹:

1. Attività di cooperazione allo sviluppo, ai sensi della Legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni (lettera "N" art. 5 del DL 117/2017),
2. Promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata.

Per il raggiungimento delle proprie finalità l'Associazione potrà:

- a. Svolgere, previa delibera del Consiglio Direttivo al quale è rimessa la facoltà di individuare nei limiti ex lege previsti, attività diverse, secondarie e strumentali, rispetto alle precedenti attività di interesse generale. Al fine di finanziarie le proprie attività di Interesse generale l'Associazione potrà, infine, porre in essere attività ed iniziative di raccolta fondi anche la richiesta a terzi di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva, ovvero in forma organizzata e continuativa;
- b. Promuovere, organizza e gestire attività culturali, artistiche, anche editoriali, per la promozione delle attività dell'associazione;
- c. Sensibilizzare e avvicinare i privati cittadini, le istituzioni, gli enti pubblici e privati alla cultura dell'accoglienza, della inclusione e della solidarietà sociale con azioni educative e formative rivolte a bambini, giovani e adulti;
- d. Collaborare con altri Paesi, enti pubblici, associazioni, società e privati per progettare, realizzare e verificare interventi di cooperazione nei Paesi in via di sviluppo al fine di sostenere la crescita civile, culturale ed economica;
- e. Collaborare con altre associazioni o altre organizzazioni che perseguono gli stessi fini;
- f. Promuovere lo sviluppo di una rete di relazioni con altre associazioni o categorie professionali che si riconoscono nelle finalità dell'Associazione, anche ponendo a loro disposizione il proprio contributo morale e materiale.

ART. 3 – Ammissione

Possono aderire all'Associazione tutte le persone fisiche, le organizzazioni di volontariato e gli altri enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità dell'Associazione e s'impegnano per realizzarle versando l'eventuale quota associativa stabilita dal Consiglio Direttivo.

In caso di adesione all'Associazione da parte di altri Enti del Terzo Settore o senza scopo di lucro, il numero delle organizzazioni di volontariato dovrà essere superiore al cinquanta per cento degli enti aderenti.

Chi intende aderire all'Associazione deve rivolgere espressa domanda al Consiglio Direttivo recante la dichiarazione di condividere le finalità che la stessa si propone e l'impegno ad approvarne e osservarne lo Statuto e gli eventuali Regolamenti.

Il Consiglio Direttivo è competente a deliberare in ordine alle domande di ammissione dei nuovi aderenti; la deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel Libro degli associati.

Esso deve provvedervi entro il termine di giorni sessanta dal ricevimento dell'istanza, decorso il quale la domanda si intende senz'altro accolta.

Entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza, in caso di rigetto, la deliberazione deve essere comunicata dal Consiglio Direttivo agli interessati.

In caso di rigetto della domanda, l'aspirante socio può, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, chiedere che sull'istanza si pronunci Il Collegio dei Probiviri alla prima riunione utile.

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari dell'Associazione i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che si sono particolarmente impegnati e contraddistinti per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione medesima. Soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale.

Il Consiglio Direttivo può nominare Soci Onorari dell'Associazione i soggetti (persone fisiche e giuridiche) che si sono particolarmente impegnati e contraddistinti per il raggiungimento degli scopi sociali dell'Associazione medesima. I Soci Onorari sono esonerati dal versamento della quota associativa annuale e non hanno diritto di voto

ART. 4 – Adesione e attività di volontariato.

L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo, fermo restando in ogni caso il diritto di recesso senza oneri per il socio.

L'adesione all'Associazione comporta per l'associato maggiore di età il diritto di voto nell'assemblea; in particolare all'associato è riconosciuto il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti, per la nomina degli organi direttivi dell'associazione stessa, oltre che per l'approvazione del bilancio d'esercizio.

Tra i soci vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative. È pertanto espressamente esclusa ogni sorta di limitazione della partecipazione alla vita associativa; tutti i soci godono del diritto di elettorato attivo e passivo.

L'Associazione nello svolgimento delle proprie attività si avvale in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, iscritti in un apposito Registro.

L'attività di volontariato è svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario; l'Associazione può rimborsare al volontario solo le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, alle condizioni ed entro i limiti previsti da eventuale Regolamento.

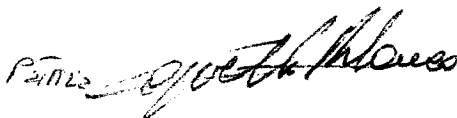
La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

ART. 5 – Perdita della qualità di socio

La qualità di socio si perde per decesso, recesso e per esclusione secondo le norme del presente Statuto.

AMARE ODV - ONLUS
Sede Legale: c/o CSV Brescia
Centro Servizi Volontariato
Via E. Selgari, 43/b - 25126 Brescia
Site: www.amareonlus.com
Email: segreteria@amareonlus.com
Codice Fiscale: 98127630170

Per il 



Chiunque aderisce all'Associazione può in qualsiasi momento comunicare per iscritto con raccomandata ar al Consiglio Direttivo, la sua volontà di recedere dal novero dei partecipanti alla stessa.

La comunicazione è annotata nel Libro degli associati.

L'aderente che si rende inadempiente agli obblighi di versamento, ovvero viola le norme statutarie o regolamentari o le deliberazioni degli organi associativi, ovvero in presenza di altri gravi motivi, può esserne escluso con deliberazione motivata del Consiglio Direttivo.

La deliberazione è comunicata all'interessato entro sessanta giorni dalla sua adozione ed annotata nel Libro degli associati.

Nel caso l'escluso non condivida le ragioni dell'esclusione, egli, entro sessanta giorni dalla comunicazione della deliberazione, può adire al Collegio dei Probiviri di cui al presente Statuto; in tal caso l'efficacia della deliberazione d'esclusione è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso.

ART. 6 – Volontari e Assicurazioni Obbligatorie

I volontari dell'Associazione sono assicurati contro gli infortuni e alle malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso terzi.



TITOLO III. ORGANI

ART. 7 – Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli aderenti;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente del Consiglio Direttivo;
- d) l'Organo di controllo e di revisione legale, nei casi previsti dalla legge.
- e) Il Collegio dei Probiviri.

ART. 8 – Composizione dell'Assemblea

L'Assemblea è composta da tutti gli aderenti all'Associazione ed è l'organo sovrano della stessa.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti da almeno **tre giorni** nel Libro degli associati.

Ciascun associato ha un voto.

È presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo ovvero, in sua assenza, da un socio nominato dall'Assemblea.

ART. 9 – Convocazione

L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo almeno una volta all'anno: entro il mese di aprile per l'approvazione del bilancio di esercizio, ovvero dal Presidente del Consiglio Direttivo, ovvero da almeno due Consiglieri.

L'Assemblea è convocata dal Presidente dell'Associazione, senza obblighi di forma, **compresa la modalità dell'audio e/o videoconferenza**, purché con mezzi idonei, di cui si abbia prova di ricezione da parte dei destinatari, inoltrati almeno 10 giorni prima della data fissata per la convocazione.

L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione, sia di prima sia di seconda convocazione, e l'elenco delle materie da trattare.

L'Assemblea deve pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo dei soci.

L'Assemblea può riunirsi anche in un luogo diverso dalla sede sociale, purché in Italia, **o tenersi in audio e/o videoconferenza.**

ART. 10 – Assemblea ordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Ordinaria compete:

- a) l'elezione dei membri del Consiglio Direttivo;
- b) la revoca dei membri del Consiglio Direttivo;
- c) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca dell'Organo di controllo;
- d) nei casi previsti dalla Legge, la nomina e la revoca del soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- e) la nomina del Collegio dei Probiviri;
- f) la determinazione degli indirizzi generali dell'attività dell'Associazione;
- g) l'approvazione degli eventuali regolamenti;
- h) l'eventuale destinazione di utili di gestione comunque denominati nei limiti ex lege consentiti;
- i) ogni altro argomento demandato per materia, legge o Statuto alla competenza dell'Assemblea Ordinaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli associati, presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.

L'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, delibera a maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio gli amministratori non hanno diritto di voto.

Ogni associato non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell'Associazione; **può essere conferita a terzi, non soci, muniti di documento di identità idoneo all'identificazione.**

ART. 11 – Assemblea straordinaria

All'Assemblea convocata in seduta Straordinaria compete:

- a. la modifica dell'atto costitutivo e dello statuto
- b. lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- c. la devoluzione del patrimonio;
- d. la deliberazione sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e sull'eventuale promozione dell'azione di responsabilità nei loro confronti;

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza personale o per delega di almeno i due terzi degli associati e delibera validamente con il voto favorevole di almeno la metà degli associati presenti in proprio o per delega.

AMARE ODV - ONLUS
Sede Legale: c/o CSV Brescia
Centro Servizi Volontariato
Via E. Saigari, 43/b - 25126 Brescia
Sito: www.amareonlus.com
Email: segreteria@amareonlus.com
Codice Fiscale: 08727630170

Zenocchi Patrizio

[Firma illeggibile]

[Firma illeggibile]

In seconda convocazione l'Assemblea Straordinaria è validamente costituita con la presenza personale o per delega di almeno la metà dei associati e delibera con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti in proprio o per delega.

Lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio residuo a seguito della liquidazione è deliberato dall'Assemblea Straordinaria a maggioranza dei tre quarti degli associati sia in prima che in seconda convocazione.

Ogni associato non può avere più di tre deleghe.

La delega non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo né ai dipendenti dell'Associazione; **può essere conferita a terzi, non soci, muniti di documento di identità idoneo all'identificazione.**

ART. 12 – Il Consiglio Direttivo

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo composto da cinque a undici membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di tre anni.

Il Consiglio elegge nel proprio seno un Presidente, un Vicepresidente e un Segretario, un Tesoriere ove a tal nome non abbia provveduto l'Assemblea dei soci.

Le cariche sociali sono gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione entro i limiti massimi ed alle condizioni preventivamente previste da eventuale Regolamento.

Il Consiglio si riunisce dietro convocazione del Presidente, **anche con la modalità dell'audio e/o videoconferenza**, e quando ne sia fatta richiesta da almeno un terzo dei suoi membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al compimento degli atti fondamentali della vita associativa.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente, in sua assenza dal Vicepresidente, in assenza di entrambi dal più anziano di età dei presenti.

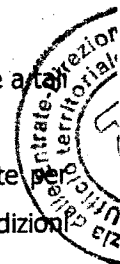
Delle riunioni del Consiglio è sempre redatto, su apposito libro, il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, a disposizione di tutti coloro che ne abbiano motivata ragione alla visione.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione, senza limitazioni. Esso procede pure alla predisposizione dei bilanci ed alla loro presentazione all'Assemblea; compila eventuali Regolamenti per il funzionamento organizzativo dell'Associazione, la cui osservanza è obbligatoria per tutti gli associati dopo l'approvazione dell'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo individuerà nei limiti di ex lege previsti, le attività diverse rispetto a quelle di interesse generale, perché ad esse secondarie e strumentali.

Il consigliere che si sia reso responsabile di atti lesivi dell'immagine dell'Associazione o per gravi motivi può essere revocato con delibera dell'Assemblea.

La deliberazione è comunicata all'interessato a cura del Consiglio Direttivo entro sessanta giorni dalla sua adozione ed è immediatamente esecutiva.



Qualora il consigliere non condivida le ragioni che hanno determinato il provvedimento di revoca, egli può adire al Collegio dei Probiviri entro trenta giorni dalla comunicazione della deliberazione dell'Assemblea; in tal caso l'efficacia della revoca è sospesa fino alla pronuncia del Collegio stesso².

In caso di recesso, decesso o revoca di un consigliere, il Consiglio provvede alla sua sostituzione alla prima riunione, chiedendone la convalida alla prima Assemblea annuale, ovvero può delegare all'assemblea detta sostituzione.

Il venir meno della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo, comporta la decadenza dell'intero organo. In tal caso il Presidente o, in sua assenza, il Vice Presidente ovvero il più anziano di età tra i membri del Consiglio rimasti in carica procederà, senza indugio, alla indizione delle elezioni per il nuovo Consiglio Direttivo.

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che comporta l'interdizione, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

ART. 13 – Il Presidente del Consiglio Direttivo

Il Presidente del Consiglio Direttivo è anche Presidente dell'Associazione.

Il Presidente del Consiglio Direttivo, ove a tale nomina non abbia già provveduto l'Assemblea, è eletto a maggioranza assoluta dei voti dal Consiglio nella prima seduta convocata dal componente più anziano di età.

Il Presidente dura in carica tre anni.

L'Assemblea, con il voto favorevole della metà più uno dei soci, può revocare il Presidente.

Il Presidente del Consiglio Direttivo rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio; eventuali limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore.

Il Presidente cura l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea dei soci.

Al Presidente compete l'espletamento degli atti di ordinaria amministrazione; in casi eccezionali di necessità ed urgenza egli può compiere atti di straordinaria amministrazione che dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo appena possibile.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea, il Consiglio Direttivo e cura l'esecuzione delle relative deliberazioni. Presiede al buon andamento amministrativo dell'Associazione; verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti e ne promuove la riforma.

Il Presidente cura e garantisce l'idonea pubblicità degli atti, dei registri e dei libri associativi.

ART. 14 – Il Vicepresidente del Consiglio Direttivo

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente ogni qualvolta questi sia impedito all'esercizio delle proprie funzioni.

Il solo intervento del Vicepresidente costituisce per i terzi prova dell'impedimento del Presidente.

ART. 15 – Il Segretario del Consiglio Direttivo

Il Segretario svolge la funzione di verbalizzazione delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo sottoscrivendone i relativi verbali. Coadiuvato il Presidente e il Consiglio Direttivo nell'espletamento delle proprie attività. Cura altresì la tenuta e la custodia dei libri sociali e di quelli obbligatori per legge.

13/12/2012

[Firma]

[Firma]

ART. 16 – Il Tesoriere

Il Tesoriere provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese, previa autorizzazione del Consiglio Direttivo. Tutti gli assegni tratti da conti correnti intestati all'Associazione dovranno essere firmati dal Presidente o da un Consigliere a ciò delegato, mentre la documentazione a supporto dovrà essere controfirmata, oltre che dal presidente, anche dal Tesoriere

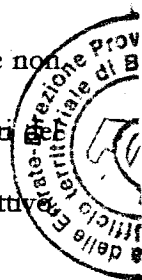
Il Tesoriere provvede, altresì, al deposito delle somme e dei valori dell'Associazione presso le banche indicate dal Consiglio Direttivo; cura la contabilità dell'Associazione; conservando la documentazione relativa documentazione.

Art. 17

Il Collegio dei probiviri

il Collegio dei Probiviri, arbitra in modo inappellabile circa le controversie sorte nell'ambito dell'Associazione riguardanti uno o più soci, e propone al Consiglio Direttivo gli eventuali provvedimenti disciplinari.

- 1) Il Collegio dei Probiviri è composto da tre membri eletti dall'Assemblea tra gli associati che non fanno parte del Consiglio Direttivo. I Probiviri durano in carica tre anni e sono rieleggibili.
- 2) Il Collegio dei Probiviri elegge al suo interno un Presidente, che convoca e presiede i lavori collegio. In assenza del Presidente, il Collegio è presieduto dal membro più anziano.
- 3) Il Collegio dei Probiviri si riunisce su richiesta di almeno due componenti del Consiglio Direttivo oppure cinque associati o di un associato interessato alla controversia..
- 4) Le riunioni del Collegio dei Probiviri sono valide purché siano presenti almeno due dei suoi componenti.



ART. 18 – L'Organo di controllo

L'Organo di controllo è eletto dall'Assemblea dei soci, quando è ritenuto opportuno e/o nei casi previsti dalla Legge.

L'Organo di controllo si compone di tre membri effettivi³.

L'Organo di controllo, alla prima seduta utile, elegge il suo Presidente; i membri dell'Organo di controllo durano in carica tre anni e sono rieleggibili e almeno uno dei suoi componenti deve essere scelto tra le categorie dei soggetti di cui all'art. 2397, comma secondo, del Codice Civile.

L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo corretto funzionamento.

All'Organo di controllo, inoltre, compete anche il monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, nonché, qualora previsto, attesta che il Bilancio sociale sia stato redatto in conformità alla Legge.

I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati progetti.

Qualora previsto dalla Legge, all'Organo di controllo è pure deputato il controllo contabile.

TITOLO IV. PATRIMONIO E BILANCIO

ARTICOLO 19 – Patrimonio

L'Associazione trae le risorse economiche per il proprio funzionamento e per lo svolgimento della propria attività da:

- quote associative;
- contributi dei soci;
- contributi pubblici e privati;
- rimborsi derivanti da convenzioni;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi, anche svolte in forma organizzata e continuativa;
- rimborsi spesa derivanti dall'esercizio delle attività di interesse generale;
- entrate derivanti dalle attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto alle stesse, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate derivanti dalle attività di cui all'art. 79 e all'art. 84 del D.lgs. 117/17, nei limiti *ex lege* previsti;
- entrate da attività commerciali, nei limiti *ex lege* previsti;
- ogni altra attività compatibile con le finalità perseguite dall'associazione.

ARTICOLO 20 – Patrimonio, contributi e convenzioni.

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da beni mobili e immobili.

Tutti i beni appartenenti all'Associazione sono elencati in apposito inventario, depositato presso la sede della stessa e consultabile da tutti gli aderenti.

L'importo della quota associativa annuale è stabilito dal Consiglio Direttivo.

Il contributo associativo è intrasmissibile ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non è rivalutabile.

Le erogazioni liberali in denaro e le donazioni sono accettate dal Consiglio Direttivo.

I lasciti testamentari sono accettati con beneficio d'inventario dal Consiglio Direttivo in armonia con le finalità statutarie, delegando il Presidente al compimento di tutti gli atti necessari.

Le convenzioni sono accettate con delibera del Consiglio Direttivo che autorizza il Presidente a compiere tutti gli atti necessari per la stipula.

ART. 21 – Bilancio

Per ogni esercizio sociale, l'associazione redige un bilancio di esercizio ed eventualmente un bilancio preventivo.

L'esercizio sociale decorre dal giorno 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

AMARE ODV - ONLUS
Sede Legale: c/o CSV Brescia
Centro Servizi Volontariato
Via E. Selgari, 43/b - 25126 Brescia
Sito: www.amareonlus.com
Email: segreteria@amareonlus.com
Codice Fiscale: 95127830170

Leucchi - Piana

Giulio Milone

Il bilancio d'esercizio è formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri, e dalla relazione di accompagnamento che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'Associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Qualora previste, deve essere documentato il carattere secondario e strumentale delle attività diverse.

Il bilancio di esercizio, in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate inferiori ai limiti *ex lege* previsti, può essere redatto nelle forme del rendiconto per cassa.

L'eventuale bilancio preventivo contiene le previsioni di entrata e di uscita per l'anno di riferimento, nonché una breve relazione sull'andamento economico – finanziario prefigurato.

Nei casi previsti dalla legge, l'associazione redigerà il bilancio sociale.

Di regola, entro il mese di aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo è convocato per la predisposizione del bilancio d'esercizio da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; entro il mese di dicembre di ciascun anno è convocato per la predisposizione del bilancio preventivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea.

I bilanci debbono restare depositati presso la sede dell'Associazione nei quindici giorni che precedono l'Assemblea convocata per la loro approvazione, a disposizione di tutti gli associati. La richiesta di copia è soddisfatta dall'Associazione a spese del richiedente.

ART. 22 – Avanzi di gestione

L'Associazione, sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'organizzazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura.

Parimenti, l'Associazione, sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, sino all'inizio del periodo d'imposta successivo all'iscrizione della Fondazione nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, ha l'obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse;

Avverata la predetta condizione, il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, dovrà essere esclusivamente utilizzato per lo svolgimento delle attività di interesse generale meglio individuate all'art. 2 dello Statuto ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità solidaristiche e di utilità sociale.

La disciplina del presente articolo potrà essere derogata, nei limiti di legge, dall'assemblea dei soci in sede straordinaria.

ART. 23 – Libri Sociali Obbligatori

L'Associazione tiene:

- il Registro dei Volontari;
- il Libro dei soci;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo;



- il Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri.

Gli associati hanno il diritto di esaminare i libri sociali, previa richiesta motivata inoltrata al Consiglio Direttivo il quale comunicherà al richiedente la propria decisione entro 15 giorni dal ricevimento dell'istanza, specificando le eventuali modalità di presa in visione o di estrazione delle copie.

Parimenti, la richiesta di esame del Libro delle adunanze e delle deliberazioni del Collegio dei Probiviri e la competenza in ordine della stessa è rimessa all'Organo di Controllo stesso.

TITOLO V. DISPOSIZIONI FINALI

ART. 24 – Scioglimento

In caso di estinzione o di scioglimento per qualunque causa dell'Associazione il patrimonio residuo, sino al periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione Europea di cui all'art. 101, comma 10, del D.Lgs. 117/2017, e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo all'iscrizione dell'Associazione

nel Registro unico nazionale del Terzo Settore, sarà devoluto, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, a favore di altre ONLUS le cui finalità siano assimilabili a quelle dell'Associazione o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, 190.

Successivamente, il patrimonio residuo, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017 e s.m.i., e salva diversa destinazione imposta dalla legge, sarà devoluto, fermo restando il divieto di distribuirlo tra i fondatori, associati, lavoratori, collaboratori, amministratori ed altri componenti gli organi sociali, ad altra Organizzazione di Volontariato secondo le determinazioni dell'Assemblea, o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale

Art. 25 – Norme Transitorie

1. La durata del Consiglio Direttivo in carica alla data di approvazione del presente Statuto sarà quella prevista dall'art. 12 (tre anni) e scadrà in coincidenza con la convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per l'approvazione del bilancio che si chiuderà alla data del 31/12/2021;

2. Il Collegio dei Probiviri, di cui all'art. 17 del presente Statuto, sarà eletto dall'assemblea ordinaria dei soci che sarà convocata per l'approvazione del bilancio che chiuderà alla data del 31/12/2021.

ART. 26 – Clausola Compromissoria

Ogni controversia, suscettibile di clausola compromissoria, che dovesse insorgere tra i soci o tra alcuni di essi e l'Associazione che non possa essere risolta dal Collegio dei Probiviri, circa l'interpretazione o l'esecuzione del contratto di Associazione e del presente Statuto, sarà rimessa al giudizio di un Collegio Arbitrale composto di tre arbitri, amichevoli compositori, due dei quali da nominarsi da ciascuna delle parti contendenti e il terzo dai due arbitri così eletti o, in caso di disaccordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia.

Gli arbitri giudicheranno *ex bono et aequo*, senza formalità di procedura e con giudizio inappellabile, entro novanta giorni.

ART. 27 – Legge applicabile

AMARE ODV - ONLUS
Sede Legale: c/o CSV Brescia
Centro Servizi Volontariato
Via E. Seliger, 43/b - 25125 Brescia
Sito: www.amareonlus.com
Email: segreteria@amareonlus.com
Codice Fiscale: 98127630170

Renzo Poturo

B.P. L...

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si rinvia alla disciplina, in materia di Enti, contenuta nel Libro I del Codice Civile e, in subordine, alla normativa specialistica di settore.

AMARE ODV - ONLUS
Sede Legale: c/o CSV Brescia
Centro Servizi Volontariato
Via E. Segni, 43/b - 25126 Brescia
Sito: www.amareonlus.com
Email: segreteria@amareonlus.com
Codice Fiscale: 98127630170


Enzo Petrucci

